



associazione nazionale allevatori suini

Via Lazzaro Spallanzani, 4 - 00161- ROMA
telefono: 039 - 06441706.20 fax: 06441706.38
www.anas.it - e-mail: anas@anas.it

NUOVO MODELLO IV INFORMATIZZATO

Con Decreto del 28 giugno 2016, il Ministero della Salute ha introdotto nuove disposizioni sulla "Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali" (Modello IV).

Il Decreto Ministeriale prevede che da **settembre 2017** la compilazione del Modello IV debba avvenire esclusivamente in modalità informatica. Sono esentate dalla compilazione in modalità informatica del modello IV tramite BDN le aziende site in zone di cui sia accertata la mancanza di copertura di rete (fissa/mobile). Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano devono rendere pubblico l'elenco aggiornato di queste zone.

Il nuovo modello IV (allegato al Decreto), eventualmente adattato in relazione alle specie animali oggetto di movimentazione, è utilizzabile per tutte le specie animali. Esso è stato integrato con le informazioni sulla catena alimentare (ICA) previste dal Regolamento (CE) 853/2004 ed assolve pertanto alla compilazione ed alla presentazione del documento "informazioni sulla catena alimentare".

In sede di prima applicazione del Decreto e sino alla piena operatività della funzionalità informatica, permane l'obbligo di scortare gli animali durante il trasporto con una copia cartacea del nuovo modello informatizzato stampata dalla Banca Dati Nazionale.

Il Ministero della Salute ha precisato in una comunicazione che è consentito continuare ad utilizzare i precedenti modelli esclusivamente nei casi in cui è ammessa la compilazione non informatizzata e **non oltre il 31 dicembre 2016**, a condizione che siano integrati con le informazioni aggiuntive richieste dal nuovo modello.

Si allegano il DM 28/06/2016 con il nuovo modello IV e la Comunicazione del Ministero della Salute.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 giugno 2016.

Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il Regolamento di polizia veterinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 ed, in particolare, l'art. 10, comma 2, il quale prevede che «il Ministro della sanità, con proprio decreto, modifica il modello unificato di cui al comma 1, per tener conto di esigenze di carattere sanitario»;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, ed in particolare l'allegato II, sezione III, relativo al controllo delle informazioni sulla catena alimentare per gli animali inviati al macello;

Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, concernente la protezione degli animali durante il trasporto, ed in particolare l'art. 4, che disciplina la «Documentazione di trasporto»;

Vista la decisione della Commissione n. 2006/132/CE del 13 febbraio 2006, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati italiana per i bovini;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, concernente la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, recante «Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96;

Vista la nota del Ministero della salute prot. 3222 del 9 febbraio 2009, della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione e della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, inerente chiarimenti circa le modalità di trasmissione e di acquisizione delle informazioni sulla catena alimentare ed, in particolare, la possibilità che le stesse possano essere fornite in forme diverse, ivi compresa la trasmissione elettronica;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, recante «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini», che prevede la possibilità di compilare e trasmettere la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (modello 4) utilizzando le specifiche applicazioni informatiche della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 3, che

ha aggiunto il comma 2-ter all'art. 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, prevedendo, tra i principi per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale, anche quello della «informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica», ed in particolare l'art. 3, comma 7, il quale prevede che «su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile nella BDN» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144;

Considerato che la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica contiene tutte le informazioni relative alle aziende, agli operatori ed agli animali e rappresenta la fonte ed il riferimento ufficiale dei dati da inserire nella dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (modello 4);

Ritenuta la necessità di avviare il processo di dematerializzazione dei documenti cartacei che accompagnano gli animali nelle movimentazioni e di ridurre al minimo le anomalie generate da errori nella compilazione dei modelli;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare l'allegato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, anche al fine di uniformare in un unico documento le informazioni previste nella «dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali» (modello 4) con le «informazioni sulla catena alimentare» (ICA) di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 e inoltre di consentirne l'informatizzazione;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317

1. L'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Modalità operative

1. La compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, art. 3, comma 7, è



effettuata esclusivamente in modalità informatica a partire da 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. In deroga al comma 1, sono esentate dalla compilazione in modalità informatica della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, le aziende site in zone di cui sia accertata la mancanza di copertura di rete (fissa/mobile), fino a che non avviene l'adeguamento tecnologico necessario. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rendono pubblico l'elenco aggiornato di dette zone.

3. La consegna di copia della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, ai Servizi veterinari competenti per territorio, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, si intende assolta dalla compilazione dello stesso modello mediante la funzionalità predisposta nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto e sino alla piena operatività della funzionalità informatica, permane l'obbligo di scortare gli animali durante il trasporto fino alla loro destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, stampata dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.

5. Al fine di consentire la compilazione della sezione D della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, da parte del trasportatore direttamente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, è attivata nel sistema informativo veterinario la specifica sezione per la registrazione degli autotrasportatori degli animali.

6. Il Servizio veterinario competente nei casi previsti effettua la validazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, informatizzata e, ove necessario, completa la stessa mediante compilazione della sezione E (attestazioni sanitarie).

7. Al fine di garantire la compilazione in modalità informatica della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica sono esposti i servizi web necessari per garantire la cooperazione applicativa con le Banche dati regionali ovvero con altre Amministrazioni dotate di autonomo sistema informatico.

8. Le informazioni sulla catena alimentare (ICA) di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono inserite in apposita sezione dell'allegato al presente decreto.

9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, assolve alla compilazione ed alla presentazione del documento «informazioni sulla catena alimentare» (ICA).

10. Il monitoraggio dell'applicazione delle misure previste dal presente decreto è effettuato da un gruppo di lavoro composto da due rappresentanti del Ministero della salute e cinque rappresentanti delle regioni e delle provin-

cie autonome di Trento e Bolzano individuati dal coordinamento interregionale. La partecipazione al suddetto gruppo è senza oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003 recante «Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, de conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96, è abrogato.

3. Il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007 concernente la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148, è abrogato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3300

Note

Colore del modello

Al fine di soddisfare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, relativamente alla necessità di indicare il diverso colore del modello (rosa - giallo - verde) a seconda della struttura di provenienza degli animali, l'applicativo predisposto nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica permette la compilazione e la stampa del modello riportante la specifica del colore a seconda della struttura di riferimento.

Identificazione degli animali

Laddove richiesto dalla normativa di riferimento, gli animali movimentati vanno correttamente riportati nella dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, tramite la trascrizione del codice identificativo individuale di ogni singolo animale.

Completezza delle informazioni

Tutte le informazioni previste dalla dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, devono essere fornite con estrema attenzione, in modo chiaro e completo, in particolare per quanto riguarda le strutture di partenza e di destinazione degli animali, l'identificazione degli animali, gli eventuali trattamenti a cui questi ultimi sono stati sottoposti e l'esatta identificazione del mezzo di trasporto.

Per numero di autorizzazione al trasporto di animali (riquadro D) si intende la numerazione progressiva attribuita dall'Autorità rilasciante l'autorizzazione ovvero il numero del protocollo.

Validità

La presente dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, eventualmente adattata in relazione alle specifiche delle specie animali oggetto di movimentazione, è utilizzabile per tutte le specie animali.



ALLEGATO

Colore: _____

Numero Modello 4 (_____) del ____/____/____

**DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI (Mod. 4) DELLA SPECIE _____****REGIONE _____ ASL _____****A) IDENTIFICAZIONE**

I capi riportati in allegato provengono dall'azienda identificata dal Codice Aziendale: _____, specie allevata _____, sita in _____ Cap: _____, Comune di _____ (____) e registrata presso la **A.S.L. DI**

COMPETENZA,

PROPRIETARIO: _____

CODICE FISCALE _____

DETENTORE: _____

CODICE FISCALE _____

I capi riportati in allegato, fatto salvo quanto citato nel riquadro E), non sono sottoposti al divieto di spostamento in applicazione di misure di polizia veterinaria.

Tali animali, se non nati in azienda, sono stati altresì introdotti in azienda con regolare documentazione di accompagnamento (disponibile informaticamente in BDN) e, per ciascuno di essi, in allegato viene riportata l'azienda o, nel caso di scambi o importazioni scortati dalle certificazioni previste, la nazione di provenienza e gli estremi della documentazione di accompagnamento.

B) INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI E SULLA CATENA ALIMENTARE (I.C.A.), di cui al Reg.853 del 2004

Gli animali di cui in allegato, destinati alla macellazione:

1) ☐ NON SONO STATI trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego

2) ☐ Nei 90 giorni precedenti la data odierna ☐ dalla nascita

a) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con le sostanze di cui agli art.4 e 5, del D.l.vo n.158 del 16 marzo 2006

b) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con i seguenti alimenti medicamentosi

c) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti specialità medicinali

Sono stati osservati i previsti tempi di sospensione per i trattamenti con alimenti medicamentosi o specialità medicinali ed in seguito alla somministrazione di alimenti contenenti additivi coccidiostatici.

In caso di trattamento di cui alla voce 2), i dati relativi a: specialità medicinale veterinaria, data di somministrazione e tempo di sospensione, per ciascun animale o partita, sono riportati in allegato.

3) ☐ NON PRESENTANO ☐ PRESENTANO sintomi:

☐ enterici ☐ respiratori ☐ cutanei ☐ locomotori ☐ altro

4) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI eseguiti esami di laboratorio pertinenti per la sicurezza alimentare

In caso di esami di laboratorio pertinenti per la sicurezza alimentare di cui alla voce 4), i dati relativi, per ciascun animale o partita, sono riportati in allegato.

5) L'azienda ☐ HA ☐ NON HA ricevuto segnalazioni di non conformità dell'ultima partita di animali inviata al macello da parte dei Servizi Veterinari Ufficiali dei macelli relativi a:

☐ Elementi di identificazione

☐ Rilevazioni ante/post mortem

☐ Altro

☐ Si allega ulteriore documentazione ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (CE) 2074/2005.

6) La percentuale di mortalità nell'azienda ☐ È ☐ NON È

Il Veterinario che fornisce assistenza zootecnica all'allevamento è il Dott. _____

Indirizzo _____

Numero di Telefono: _____

Comune _____

Numero di Iscrizione all'albo: _____

C) DESTINAZIONE

Gli animali sono destinati a:

☐ Allevamento ☐ Macello ☐ Stalla di sosta ☐ Fiera/Mercato ☐ Pascolo ☐ Altre tipologie di struttura

Codice: _____ Approval number: _____ Specie: _____

Denominazione: _____ ID FISCALE: _____

Proprietario: _____ CODICE FISCALE _____

Detentore: _____ CODICE FISCALE _____

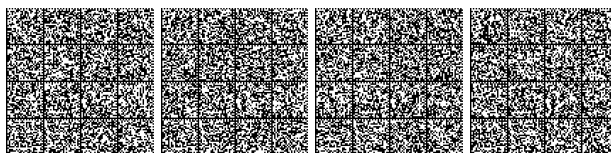
Indirizzo: _____ Comune: _____ Prov: (____)

Data di uscita prevista: _____

Le informazioni sono state inserite, nel sistema informativo da **UTENTE** _____ sulla base delle dichiarazioni rese del detentore _____

Firma (ove necessario) _____

(Generato dal CSN il _____)



Colore: _____

Numero Modello 4 (_____) del ____/____/____

**D) TRASPORTO**

I capi riportati in allegato sono trasportati da **CONDUCENTE** _____, conducente dell'automezzo _____, marca _____, targa motrice _____ ([nota] inserire targa rimorchio _____ solo se valorizzato) con autorizzazione al trasporto di animali (nei casi previsti) n° _____ rilasciata il _____ alla ditta con ragione sociale _____ sita in _____ Comune di _____ (_____)

☐ Si garantisce che gli animali sono trasportati nel rispetto della vigente normativa.

☐ Si attesta, inoltre, che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 320/54).

Data _____, ora partenza _____, durata prevista del viaggio _____

Le informazioni sono state inserite da _____ sulla base delle dichiarazioni del conducente / trasportatore _____ Firma (ove necessario) _____

Annotare eventuali modifiche riguardanti i dati del trasporto riscontrate al momento della partenza degli animali. Tali modifiche dovranno essere registrate in Banca Dati Nazionale non appena possibile.

Il Detentore _____

Il Trasportatore _____

E) ATTESTAZIONI SANITARIE (da compilare nei casi previsti)

Di seguito viene riportato lo stato sanitario dell'azienda di provenienza, così come registrato in Banca Dati Nazionale.

Tipo malattia	Qualifica sanitaria	Data ultima attribuzione

- ☐ In allegato l'elenco degli animali immunizzati con l'indicazione, per ciascuno di essi, della malattia e della data.
☐ Sono state effettuate le seguenti immunizzazioni:

L'azienda di provenienza è sotto controllo ufficiale ed autorizzata alla movimentazione. Gli animali riportati in allegato sono stati visitati (nei casi previsti) con esito FAVOREVOLE dal servizio veterinario ufficiale. Il controllo pre-movimento è stato effettuato (nei casi previsti) alle date riportate in allegato.

- ☐ Osservazioni ☐ Dichiarazioni ☐ Prescrizioni ☐ Vincolo Sanitario

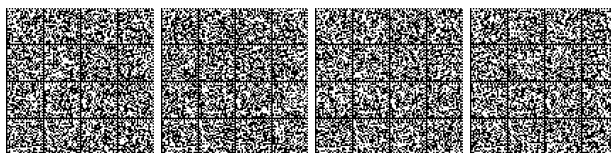
- ☐ Le informazioni sono state registrate nel sistema informativo in automatico, sulla base di quanto già registrato in Banca Dati nazionale e della documentazione agli atti del servizio veterinario ufficiale e nel rispetto di quanto previsto dal capitolo 3 del "Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina – provvedimento 26 maggio 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

- ☐ Le informazioni sono state registrate nel sistema informativo dall'utente [*] _____ per conto del veterinario ufficiale _____ ([*] oppure dall'utente/veterinario ufficiale _____) sulla base della documentazione agli atti del servizio veterinario ufficiale e nel rispetto di quanto previsto dal capitolo 3 del "Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina – provvedimento 26 maggio 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

Data: _____

Firma (ove necessario) _____

(Generato dal CSN il _____)



Colore: _____

Numero Modello 4 (_____) del ____/____/____

**Allegato – identificazione degli animali movimentati****ELENCO CAPI BOVINI MOVIMENTATI**

Num	Codice Capo / Codice Elettronico	Specie	Data di nascita	Sesso	Razza	Provenienza	Controllo pre-movimentazione (nei casi previsti)		
							Malattia	Esito	Data controllo
1	IT 								
2									

Annotare eventuali modifiche riguardanti l'elenco degli animali movimentati riscontrate al momento della partenza.
Tali modifiche dovranno essere registrate in Banca Dati Nazionale non appena possibile.

.....

Il Detentore

(Generato dal CSN il _____)



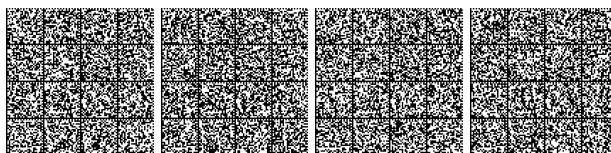
Colore: _____

Numero Modello 4 (_____) del ____/____/____

**Allegato – identificazione degli animali immunizzati****ELENCO CAPI BOVINI IMMUNIZZATI**

Codice Capo	Immunizzati per	Piano di vaccinazione	Data Vaccinazione	Data Richiamo
IT 				

(Generato dal CSN il _____)



Colore: _____

Numero Modello 4 (_____) del ____/____/____

**Allegato – identificazione degli animali sottoposti a trattamenti****ELENCO CAPI BOVINI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTI**

Codice Capo	Tipologia di Trattamento	Denominazione	Confezione	Data di ultima Somministrazione	Tempo di sospensione
IT 					

(Generato dal CSN il _____)



Colore: _____

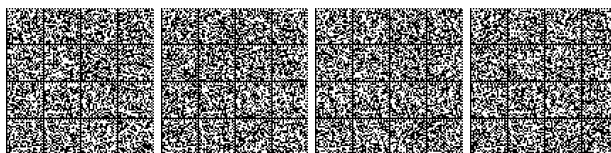
Numero Modello 4 (_____) del ____/____/____

**Allegato – elenco degli animali sottoposti ad esami di laboratorio pertinenti per la sicurezza alimentare****ELENCO CAPI BOVINI SOTTOPOSTI AD ESAMI DI LABORATORIO**

Codice Capo/Gruppo	Esame	Data di esecuzione	Risultato
IT 			

(Generato dal CSN il _____)

16A06489





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio 2 – Epidemiologia e anagrafi degli animali,
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS)

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it

Alle Regioni e Provincie Autonome
Servizi veterinari regionali e provinciali

Al CSN C/O IZS AM - Teramo

Alle Associazioni di categoria

Alla FNOVI

info@pec.fnovi.it

Al SIVEMP

sivemp@pec.it

LORO SEDI

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2016/5

OGGETTO: Decreto ministeriale 28 giugno 2016 recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali".

Si informa che sulla Gazzetta ufficiale - serie generale n.205 del 2 settembre u.s. è stato pubblicato il decreto ministeriale di cui all'oggetto che ad ogni buon fine si allega alla presente.

Il decreto di cui trattasi approva il nuovo formato della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (Modello 4) che va a sostituire sia il modello di cui al decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, recante: "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti" che quello di cui al decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, concernente la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

Si fa presente che è consentito continuare a utilizzare, **esclusivamente nei casi in cui è ammessa la compilazione non informatizzata e non oltre il 31 dicembre 2016**, i modelli precedenti fino ad esaurimento delle scorte a condizione che siano debitamente integrati con le informazioni aggiuntive richieste dal nuovo modello e che siano osservate le modalità operative di cui all'articolo 2 del decreto stesso

Nel raccomandare la massima diffusione della presente si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

**F.to Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993